

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O.C. "AFFARI LEGALI" E
PER LA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI
AVVOCATI INTERNI EX ART. 9 D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90, COME
MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA
LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114**

**ARTICOLO 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti della U.O.C. Affari Legali dell'A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino (Avvocatura Aziendale) nonché i criteri e le modalità per la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati interni dipendenti dell'Azienda, così come previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con successive int. e mod. nella Legge 11.08.2014 n. 114, nel rispetto dell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e s.mm.ii., nonché dell'art. 64 CCNL Dirigenza SPTA, così come confermato dal CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020.
2. L'attività degli Avvocati dipendenti nella trattazione degli affari legali è improntata ai principi di imparzialità e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
3. Gli Avvocati dipendenti esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione meramente amministrativa.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'Azienda e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

**ARTICOLO 2
FUNZIONI DELL'UOC AFFARI LEGALI
ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE**

1. L'U.O.C. Affari Legali, nell'ambito delle linee di indirizzo generale fornite dalla Direzione Aziendale, è addetta all'attività di patrocinio e consulenza Aziendale in ossequio alle prescrizioni dell'art. 23 della L. n. 247/2012. Essa è dotata di autonoma organizzazione, si differenzia da ogni altra struttura amministrativa e si rapporta direttamente alla Direzione Aziendale. L'UOC Affari Legali (Avvocatura AORN) , diretta esclusivamente da un Dirigente Avvocato che sia iscritto nell'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, opera all'interno dell'AORN svolgendo le funzioni proprie attribuite alla Unità Operativa Complessa Affari Legali qui di seguito riportate:

- attività di ricerca e di consulenza giuridica;
- redazione di pareri su tematiche controverse;
- gestione del contenzioso stragiudiziale;
- procedure di conciliazione, arbitrato, mediazione;
- gestione del contenzioso giudiziario;

- rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda innanzi all'A.G.A. (T.A.R. e Consiglio di Stato), all'A.G.O. (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione), alle Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale) ed alla Corte dei Conti;
- controllo e liquidazione parcelle avvocati attributari ed avvocati incaricati dall'Azienda;
- istruttoria e proposizione atti deliberativi;
- adozione provvedimenti dirigenziali;
- gestione dei rapporti con gli studi legali esterni cui sia stata affidata la tutela giudiziaria dell'Azienda ovvero siano stati richiesti pareri e consulenze;
- gestione rivalse e recuperi crediti;
- gestione risarcimento danni;
- referente LegalApp (di competenza dell'Avvocatura);
- attività amministrativa comunque riconducibile alla funzione consulenziale e di patrocinio legale in quanto non ricompresa nella precedente elencazione;
- gestione dei rapporti assicurativi RTO/RCO.

Gli Avvocati dipendenti dell'Azienda ed incardinati esclusivamente e stabilmente nell'U.O.C. Affari Legali svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, senza vincoli di subordinazione gerarchica, con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali, nell'ambito degli indirizzi organizzativi impartiti dall'amministrazione in materia di gestione delle presenze e di orario di lavoro.

3. Gli Avvocati rispondono direttamente al Rappresentante Legale dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale e, per quanto di competenza, al Dirigente Direttore della U.O.C. Affari Legali. Essi si rapportano, anche direttamente, con i Dirigenti e con i Responsabili delle Strutture Amministrative e Sanitarie per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato, fermo restando le specifiche competenze dell'ufficio.

4. Agli Avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti pubblici deve essere garantita la piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Essi, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Essi sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza oltre che di quello del datore di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 23 della L. n. 247/2012, l'iscrizione di un Avvocato di un Ente Pubblico nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati, può essere effettuata soltanto se presso l'Ente Pubblico di appartenenza esiste un Ufficio Legale, costituente un'unità organica autonoma ed indipendente dal potere politico e dall'apparato amministrativo, dotata di un adeguato supporto amministrativo e dei necessari mezzi strumentali necessari per l'esercizio della professione forense.

6. Gli Avvocati stabilmente ed in via esclusiva incardinati presso l'UOC Affari Legali, ai fini dell'iscrizione presso l'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, hanno cura di presentare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la richiesta di iscrizione nell'Elenco speciale producendo, ai sensi dell'art. 23 della legge professionale n. 247/2012, la deliberazione dell'Azienda dalla quale risulti la stabile costituzione dell'Ufficio Legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso, l'appartenenza a tale Ufficio incaricato in forma esclusiva delle

funzioni legali, la responsabilità dell'ufficio affidata ad un Avvocato iscritto nell'elenco speciale e che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale stessa.

7. La tassa di iscrizione nell'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti dell'Azienda Ospedaliera ed assegnati in via stabile ed esclusiva all'U.O.C. Affari Legali è a carico dell'Azienda.

ART. 3

COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali sono assegnati agli Avvocati in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 64 del CCNL Dirigenza SPTA del 1996 così come confermato dal CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020.

L'art.9 del D.L. n.90/2014, così come convertito ex L.114/2014, ha introdotto la disciplina di "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti Pubblici" stabilendo che i compensi professionali sono corrisposti nei seguenti casi:

- a) pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con liquidazione giudiziaria delle competenze di lite a carico della controparte soccombente (art. 9 D.L. 90/14 commi 3-5 e 7);
- b) pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con compensazione integrale delle spese di lite, nell'ipotesi in cui le domande e/o le eccezioni dell'Azienda siano accolte (art. 9 D.L. 90/14 commi 6 e 7) nei limiti dello stanziamento previsto.

Sul punto, numerose Sezioni Regionali di Controllo della magistratura contabile, investite di richieste di parere in merito a profili di dubbia interpretazione e/o applicazione in prima fase, hanno reso univoci chiarimenti su tale Riforma rimarcandone la previsione di delega in favore delle contrattazioni integrative, competenti a determinare i soli "criteri di riparto dei compensi", fermi restando tre tetti:

A) Il primo è quello retributivo individuale generale, di cui all'art.23-ter del DL n.201/2011, convertito in L.214/2011, di fissazione del livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti, ed equiparato – ex art.3 in DPCONS attuativo del 23/03/2002 – al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione che, ai sensi dell'art.13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n.66 convertito in legge 23 giugno 2014, n.89 è stato fissato in euro 240.000,00 a decorrere dal 1° maggio 2014;

B) Il secondo è quello retributivo individuale specifico, tale che i compensi professionali annui percepiti dall'avvocato interno "non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno";

C) Il terzo è quello finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, attesa l'impossibilità di ciascuna Amministrazione, di remunerare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013 (cfr.: Delibera n.49/PAR/2015/Sez. Puglia, Delibera n.164/2015 SRCPIE/PAR Sez. Piemonte, Delibera n.197/2019/PAR Sez. Campania) e "la natura retributiva del trattamento economico dell'avvocato dipendente è riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr.: SRC Piemonte n.164/2015/PAR e SRC Lombardia n.267/2018/PAR, SRC Campania n.197/2019/PAR).

2. In riferimento alla nozione di “trattamento economico complessivo” di cui al tetto indicato sub B), la Corte dei Conti ne ha indicato la struttura generale, sulla base della lettura sistematica dell’art.9 del DL 78/2010, considerandovi incluse “oltre al trattamento fondamentale, le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (Delib.n.59/CONTR/11/ Sez. Riun., cfr. Circolare n.12/2011 MEF), specificando ulteriormente, con precipuo riguardo al trattamento economico dell’avvocato pubblico, che esso consta “per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all’esito favorevole delle liti, di importo tendenzialmente variabile, ancorché erogati con continuità (cd. propine)” (Delib. N.187/PAR/2015 Sez. Abruzzo), e ciò, atteso che i compensi professionali non integrano “una corresponsione avente natura di incentivo, e, dunque, costituente una voce del trattamento accessorio”, dovendo piuttosto essere considerati “una quota parte della retribuzione, conseguiti in funzione dell’attività professionale svolta” (Delib. N.86/2013 Sez. Liguria, Delib. 3/12/2014 Sez. Toscana, Delib. N.197/2019/Par Sez. Campania).

3. In riferimento al concetto di “sentenza favorevole” la Corte dei Conti Sez. Campania (cfr: Delib. N.197/2019) ha chiarito che “esso va declinato secondo criteri sostanziali, raffrontando l’utilità del provvedimento giudiziario – qualunque ne sia la forma, purché decisorio – e le prospettazioni della parte “pubblica amministrazione” negli atti che decidono il c.d. *thema decidendum*.”

4. In relazione alla tematica dello “stanziamento previsto nell’anno 2013” di cui al tetto indicato sub C) e tenendo conto delle criticità correlate alla sua eventuale inesistenza presso alcune Amministrazioni, la Corte, nel precisare che “la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all’impegno” in conformità al principio contabile recato al paragrafo 5.2, lett. a) (spese di personale), dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (ove si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa), ha chiarito “che lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso ed al grado di probabilità (favorevole) dell’esito della vertenza. Analogo accantonamento l’ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza” (delibera n.49/PAR/2015/ Sez. Puglia), negando che “possa essere assunto quale limite ex art.9, comma 6, ultima parte, del DL 90/2014 l’importo figurativo iscritto tra gli stanziamenti di spesa dell’esercizio finanziario 2013 finanziati dalle controparti soccombenti dei giudizi”.

5. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono corrisposti esclusivamente agli Avvocati dipendenti dell’A.O.R.N. assegnati all’U.O.C. Affari Legali, come tali iscritti nell’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati patrocinanti le PP.AA. I predetti compensi spettano, altresì, agli Avvocati, che nelle more, siano andati in quiescenza o si siano trasferiti presso altre Amministrazioni, in riferimento all’attività legale svolta dagli stessi fino al summenzionato trasferimento e/o quiescenza.

6. I compensi professionali sono corrisposti ai predetti Avvocati dipendenti in ragione dell’esito favorevole dei giudizi da essi patrocinati, nei termini chiariti dalla Corte dei Conti Sez. Campania con parere n.197/2019, ed in relazione alla attività professionale/legale effettivamente e concretamente svolta all’interno dell’Ente, detratto il 10% da riversare all’Azienda e nei limiti:

a) del tetto retributivo individuale generale di cui all’art. 23 *ter* del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 2014 dell’art. 1, c. 471 ss della L. 147/13, del DPCM 23/03/2012 (cfr. Corte dei Conti Delib. n 49/PAR/2014);

b) del tetto retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'Avvocato interno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, c. 1, del D.L. 31/05/2010 n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio-cfr. Corte dei Conti Delib. n. 49/PAR/2014).

7. Limitatamente alle competenze legali recuperate nei confronti delle parti soccombenti nei giudizi, le somme sono liquidate agli avvocati costituiti nei giudizi, secondo la seguente modalità: 10% in favore dell'AORN, a copertura generale delle spese forfettarie, ai sensi dell'art.64 comma 2 lett. d), CCNL 5/12/1996 Area SPTA e 90% in favore dell'avvocatura aziendale.

8. Alle sentenze favorevoli con compensazione delle spese di giudizio ovvero con formule analoghe come "*nulla per le spese*", "*cessata materia del contendere*", "*cancellazione delle cause dal ruolo*", sono equiparate le transazioni successive all'instaurazione di una lite e che ne dispongano la compensazione, ivi incluse quelle attive promosse dall'Azienda al fine di conseguire un incremento patrimoniale o l'accertamento di un diritto. Nell'ipotesi di transazioni realizzate al di fuori di una pendenza di giudizio o durante la pendenza della lite (prima della pronuncia della sentenza con compensazione delle spese), possono essere erogate somme ai difensori dell'Ente solo se la transazione contenga una espressa clausola di riconoscimento dei relativi compensi a carico della controparte. Analogamente nei casi di mediazione e di negoziazione assistita definitesi favorevolmente all'Amministrazione, il compenso al difensore spetta solo se la controparte è soccombente o venga espressamente previsto a carico della controparte l'onere delle spese a favore dell'Ente.

9. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (Giudice civile, del lavoro, penale, amministrativo, tributario, speciale, Collegi arbitrali, Mediatori, Conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.).

10. Si considerano sentenze favorevoli i provvedimenti che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito, ivi incluse quelle pregiudiziali afferenti alla giurisdizione o preliminari di merito afferenti, ad esempio, alla legittimazione e alla cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ai provvedimenti a verbale di cancellazione della causa dal ruolo etc., con effetti comunque favorevoli per l'Azienda.

11. Si considerano, altresì, favorevoli le pronunce di estinzione per perenzione, per rinuncia al ricorso o, in generale, per inattività della parte ricorrente/attrice, laddove consegua l'intangibilità dell'atto dell'Amministrazione impugnato dalla controparte.

12. Sono altresì equiparate alle sentenze le ordinanze e i provvedimenti analoghi che abbiano definito in senso favorevole all'Azienda giudizi cautelari.

13. In caso di spese liquidate in sentenza (o in ogni altro provvedimento giurisdizionale), i compensi professionali sono corrisposti nella misura pari al 90% di quella determinata dal Giudice qualora sia realizzato il totale recupero delle spese dalla controparte soccombente.

14. Per le causa conclusesi con sentenza favorevole e con la compensazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012) e succ. mod. e/o int., diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno dell'UOC Affari Legali. Si precisa che per "compensate" si intendono solo le pronunce

giudiziarie con compensazione integrale delle spese e nell'ipotesi di estinzione della lite per inattività delle parti è necessario che l'esito della causa sia sostanzialmente favorevole all'Ente del S.S.R. (cfr. nota Giunta Regione Campania prot.0028213 del 15/1/19).

15. Per la costituzione del fondo per le spese compensate si procede tramite previsione di stanziamento annuale, che non può superare il corrispondente, ipotetico stanziamento relativo all'anno 2013.

16. I compensi professionali, ad eccezione di quelli recuperati dalla controparte soccombente, sono liquidati non oltre l'importo dello stanziamento annuale.

ARTICOLO 4

CRITERI GENERALI DI RIPARTO

1. Le competenze professionali dovute nei casi di pronunciata compensazione delle spese di lite in giudizi conclusi con sentenza/ordinanza/decreto favorevole all'Azienda - così come definita dall'art. 3 del presente Regolamento - nei quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, o abbia comunque tratto vantaggio dai summenzionati provvedimenti ovvero, di condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze professionali, detratto il 10% da riversare all'Ente, sono ripartite secondo i criteri di seguito specificati.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, cit., i compensi professionali sono determinati in applicazione dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e/o int. e dalle annesse Tabelle e saranno aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi regolamenti ministeriali modificativi del citato decreto ministeriale.

3. Le competenze professionali di cui al comma 1, relative ai giudizi conclusi con esito favorevole per l'Azienda ai sensi del precedente articolo 3, sono ripartite tra gli Avvocati dipendenti, in servizio presso l'UOC Affari Legali, in parti uguali a partire sia dalla data di effettiva partecipazione degli stessi alle attività legali dell'Ente e sia tenuto conto del rendimento individuale nonché della puntualità negli adempimenti processuali/giudiziari secondo parametri oggettivamente misurabili dal Dirigente dell'UOC Affari Legali. Lo stesso, pertanto, comunicherà, periodicamente, agli Avvocati interni gli obiettivi processuali/ giudiziari da raggiungere. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 e ss. mm. ed ii. nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il personale togato è tenuto al rispetto dei seguenti principi:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;
- b) cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- c) rispetto della organizzazione delle attività di udienza previste nell'agenda legale;
- d) puntuale e tempestivo svolgimento dell'attività consultiva affidata.

5. L'importo spettante a ciascun Avvocato interno è ridotto del 10% per gli Avvocati, nei cui confronti, nell'anno precedente a quello in cui si provvede alla liquidazione, sia stato accertato:

- a) il mancato rispetto dei termini negli adempimenti processuali di propria competenza, relativi alla costituzione e allo svolgimento del giudizio, alla partecipazione in udienza, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate;
 - b) ovvero infrazioni disciplinari, contestate e sanzionate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza superiori alla censura.
 - c) ovvero infrazioni disciplinari, contestate e sanzionate ai sensi del CCNL Area Dirigenza PTA.
6. I risparmi derivanti da dette riduzioni sono riversati nel bilancio dell'Azienda.

ARTICOLO 5

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi professionali derivanti da pronunce favorevoli che abbiano disposto la compensazione delle spese di lite sono quantificati in singole notule predisposte e sottoscritte dagli Avvocati secondo i criteri e gli importi di cui alle corrispondenti Tabelle del D.M. n. 55/2014 e ss. mod. e int. In ciascuna notula andranno specificati gli estremi identificativi del giudizio e le spettanze dovute secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ad ogni notula dovrà essere allegata la relativa pronuncia e o il relativo verbale che definisce la controversia.
2. I compensi professionali in parola sono corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane previa acquisizione delle notule sottoscritte dall'avvocatura aziendale. Le determine sono trasmesse, per l'esecuzione, alle Unità Operative Economico Finanziario e Gestione Risorse Umane.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trova applicazione anche per il riparto dei compensi professionali derivanti da pronunce favorevoli con condanna alle spese della controparte.
4. Agli Avvocati interni, stabilmente ed esclusivamente assegnati all'UOC Avvocatura - Affari Legali, spetta la retribuzione di risultato, come regolate in sede di contrattazione collettiva, e comunque nel rispetto del limite del trattamento economico complessivo di cui all'art. 9 del D.L.90, commi 1 e 7.

ARTICOLO 6

ONERI RIFLESSI

Ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi. L'I.R.A.P. è a carico dell'Azienda.

ARTICOLO 7

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI

1. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi è svolta dal Direttore dell'U.O.C. Affari Legali dell'Azienda secondo i principi di parità di trattamento, equa distribuzione dei carichi di lavoro, specializzazione professionale e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, del D.L. n. 90/2014 e succ. mod.e int.. e della legge professionale.

ARTICOLO 8

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. In applicazione del Regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e succ. mod. e/o int., tutti gli Avvocati che compongono l'UOC Avvocatura – Affari Legali hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le eventuali spese di partecipazione sono a carico dell'Azienda se documentati.
2. Resta ferma la disciplina in materia di aggiornamento professionale prevista dai vigenti C.C.N.L. per gli Avvocati del Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 9

INCARICHI ESTERNI

1. L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Azienda, può essere conferito, con deliberazione motivata del Direttore Generale, ad Avvocati esterni presenti in apposita *short list*, in casi eccezionali o di dichiarata incompatibilità degli Avvocati interni nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 10 PRATICA FORENSE

1. Presso l'U.O.C. Affari Legali (Avvocatura Aziendale), previa acquisizione del necessario assenso dell'Avvocato da designare quale *dominus*, è possibile lo svolgimento della pratica forense prescritta dalla L. n. 247/2012 ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. La pratica non dà titolo per l'ammissione all'impiego presso l'AORN, né alcun diritto all'assunzione alle dipendenze del medesimo, né determina l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di collaborazione comunque denominata con l'Azienda e/o con l'avvocato dirigente designato come *dominus* del praticante avvocato, né determinano oneri economici diretti o indiretti.

3. La pratica forense non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

4. Per poter accedere all'esercizio della pratica forense occorre presentare istanza entro e non oltre la data del 30 settembre di ogni anno, indirizzata al Direttore Generale. Il praticantato è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti.

5. Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Legali, in qualsiasi momento, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Amministrazione ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha potere di interrompere il rapporto di praticantato.

ARTICOLO 11 ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 15 febbraio 2005, n. 15 e ss. mm. ed ii., ed in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) pareri resi in ordine all'orientamento della condotta aziendale;
- c) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- d) corrispondenza, interna ed esterna, relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12 SENTENZE COMPENSATE: STANZIAMENTO MASSIMO ANNUO

1. Per la costituzione del fondo da destinare alle spese compensate si procede tramite previsione di stanziamento annuale, che non può superare il corrispondente, ipotetico stanziamento relativo all'anno 2013. La Corte dei Conti – Regione Puglia - tramite Delibera n. 49/2015 ha chiarito che *“il computo di detto stanziamento deve essere condotto in rapporto all'ammontare dei compensi legali maturati e/o maturandi (seppur non corrisposti) in conseguenza del favorevole esito dei*

giudizi in corso nell'anno 2013". Detto stanziamento per l'AORN è stato quantificato in € 267.500,81. La corresponsione agli Avvocati interni di detti corrispettivi può avvenire solo con la decurtazione del 50% così come previsto sia dall'art. 9, c. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che dall'art. 3, comma 14, del presente regolamento.

2. Lo stanziamento di cui al 1° comma deve intendersi quale massimo costo annuo sostenibile per la corresponsione agli Avvocati interni dei corrispettivi, a fronte di spese compensate.

Il monitoraggio dei costi relativi avviene secondo le modalità di cui all'articolo 13, senza necessità di effettuare accantonamenti periodici.

3. Le determine di liquidazione agli avvocati interni, adottate dal Dirigente Responsabile dell'UOC Affari Legali, verranno inviate ai competenti servizi aziendali (UOC Gestione Economico Finanziaria e UOC Gestione del Personale) per i provvedimenti di competenza (liquidazione del quantum dovuto agli avvocati con i correnti emolumenti stipendiali).

4. Alla liquidazione dei compensi spettanti al Direttore della UOC Affari Legali, nella qualità di avvocato costituito nei giudizi, provvederà il Dirigente Responsabile della UOC Gestione Risorse Umane, su comunicazione della UOC Affari Legali che attesterà l'effettivo, tempestivo e soddisfacente contributo istruttorio. A detta liquidazione, si provvederà con modalità autonome rispetto alla Determina di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli altri avvocati dirigenti dell'Avvocatura Aziendale.

ARTICOLO 13

CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO

1. La UOC GEF, a partire dall'esercizio finanziario 2023, procederà a monitorare in raccordo con la UOC GRU i compensi attribuiti agli Avvocati dell'Azienda ai sensi del presente Regolamento, attraverso la istituzione di due specifiche voci paga così denominate: - "propine Avvocati" e "propine Avvocati da spese compensate".

Trattandosi di competenze aventi natura retributiva, la contabilizzazione avverrà tra i costi del personale dipendente ed in particolare sui seguenti conti:

- 5060101400 (altri oneri per i Dirigenti del ruolo professionale) per i corrispettivi, *c.d. propine*;
- 5060101250 (oneri previdenziali a carico dell'Azienda)
- 9010101010 (IRAP personale dipendente)

2. Alla UOC GRU è demandata la verifica del rispetto dei tetti di cui ai punti A), B) e C) dell'art.

3. co.1 del presente regolamento.

ARTICOLO 14

NORMA FINALE

1. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Sono soggette alla presente regolamentazione "*i provvedimenti decisori pronunciati dagli organi giudiziari*" nonché i "*provvedimenti di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell'Ente, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese*" già pronunciati alla data di pubblicazione del presente regolamento e per i quali non si sia ancora provveduto.